

CONSORZIO REGIONALE PER LO SVILUPPO
DELLE ATTIVITÀ' PRODUTTIVE
CORAP - REGIONE CALABRIA

STATUTO

(Allegato al Decreto commissariale n° 58 del
8/10/2019)

Art. 1 Norme presupposte

1. Le norme del presente statuto recepiscono ed attuano le disposizioni recate dalle leggi regionali n. 38 del 24.12.2001 e n. 24 del 16 maggio 2013 e ss.mm. ed ii.
2. Il «Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive» (CORAP), svolge la sua attività sull'intero territorio della Regione Calabria.

Art. 2 Sede

1. Il CoRAP ha sede legale in Catanzaro presso la sede del Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Consorziali della Regione Calabria (CZ) e esercita le proprie attività istituzionali sul territorio regionale, nazionale ed internazionale, attraverso unità operative, finalizzate al raggiungimento dell'oggetto consorziale e alla economicità, efficienza ed efficacia delle sue attività.
2. Spetta al Direttore Generale del CORAP organizzare, con proprio motivato atto, le ulteriori unità operative, sedi, sportelli, o filiali determinandone organico, compiti e funzioni per il raggiungimento dell'oggetto consorziale.

Art. 3 Natura giuridica e durata

1. Il CORAP, ai sensi di quanto previsto dall'art. 36 della Legge 317/1991, è un ente pubblico economico ed è disciplinato dalla L.R. n. 24/2013 e, per quanto compatibili, dalle disposizioni di legge di cui alla L.R. n. 38/2001. L'Ente è dotato di propria autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria per l'esecuzione delle funzioni e delle finalità conferite.
2. Il CORAP, ferma restando l'autonomia delle funzioni di cui alla presente legge e la sua natura giuridica di cui al primo comma, è anche strumento della Regione per la promozione industriale secondo il coordinamento, l'indirizzo ed il controllo della Giunta regionale.
3. La durata del consorzio è fissata fino al 2030.

Art. 4 Rapporti con la Regione

1. Ai sensi delle leggi regionali n. 38 del 24.12.2001 e n. 24 del 16.05.2013, l'attività del CORAP si svolge in stretto coordinamento con le politiche regionali di settore, nel rispetto degli indirizzi programmatici e delle direttive che la Regione intende emanare in materia di sviluppo industriale.

2. Nell'esercizio delle funzioni strumentali, l'attività del CORAP è sottoposta al controllo della Regione, secondo quanto stabilito dalle leggi regionali 38/2001 e 24/2013, nonché al controllo di cui all'articolo 2, comma 1, lett. c) del D. lgs. n.175/2016.

Art. 5 Fondo di dotazione

1. Il fondo di dotazione del Consorzio è formato dalla somma dei fondi consortili dei cinque Consorzi industriali provinciali accorpati nel CORAP.
2. I mezzi finanziari di cui il CORAP può disporre sono costituiti oltre che da quelli provenienti dai mezzi propri e da quelli derivanti dallo svolgimento della propria attività, anche da:
 - a. contributi ordinari della Regione;
 - b. contributo annuale di dotazione ordinaria da parte dei soci, secondo i criteri indicati nello statuto;
 - c. contributi dello Stato;
 - d. introiti a qualunque titolo derivanti dalla gestione delle funzioni e compiti assegnati;
 - e. proventi derivanti da specifici progetti con finanziamenti regionali, statali e della Comunità europea;
 - f. fondi regionali, statali e comunitari appositamente destinati alla realizzazione, gestione e manutenzione di opere e servizi, ivi inclusi i “Finanziamenti diretti” della Comunità europea e per l’attuazione delle attività programmate e progettate in coordinamento con la Regione;
 - g. contributi ottenuti sulla base di eventuali incentivazioni disposte da leggi statali e da normative comunitarie;
 - h. risorse derivanti da atti di programmazione negoziata, ripartite e assegnate in conformità alle rispettive discipline in materia;
 - i. finanziamenti previsti in altre disposizioni regionali specifiche;
 - j. finanziamenti concessi da istituti di credito e/o società finanziarie, a breve, medio e lungo termine;
 - k. donazioni da parte di privati o altri Enti;
 - l. introiti a qualunque titolo derivanti dalla gestione dei servizi resi alle imprese ed agli Enti.
3. Sulla base di richieste connesse a programmi e progetti di particolare rilevanza per lo sviluppo delle funzioni e dei servizi, può essere altresì prevista l'erogazione di contributi straordinari.
4. I successivi conferimenti dei consorziati e di quelli che aderiranno successivamente possono avvenire attraverso aumenti del fondo in danaro, o in altri

beni.

5. Il mancato pagamento della quota di adesione entro mesi tre dalla delibera di accoglimento della richiesta d'ingresso, comporta l'esclusione dal Consorzio da formalizzarsi con decreto del Direttore generale i cui effetti sono prodotti dalla notifica via pec del suddetto provvedimento.

Art. 6 Fini istituzionali, funzioni, obiettivi, scopi ed attività del CORAP

1. Il CoRAP ha lo scopo di contribuire, supportare e dare impulso allo sviluppo socio-economico ed infrastrutturale su tutto il territorio della Regione Calabria e delle aree destinate all'insediamento produttivo ed imprenditoriale, agendo sui fattori di contesto, materiali ed immateriali, per sostenere l'attrattività e la competitività delle imprese, di ogni comparto produttivo nonché fornendo servizi connessi alle attività d'impresa negli agglomerati industriali e nelle altre aree del territorio regionale a favore di tutti i comparti economici.
2. Il CoRAP esercita, di norma, le funzioni elencate agli articoli 12 e 21 della L.R. n. 38/2001.
3. Il CoRAP può qualificarsi ed operare quale Organismo per l'esercizio delle attività nel campo dei servizi energetici (ESCo) ai sensi della norma UNI CEI 11352.
4. Il CoRAP può qualificarsi ed operare quale Organismo di Ispezione di tipo A, B e C ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 nei seguenti settori di accreditamento: 1. costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale e relative opere impiantistiche, opere di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica 2. opere impiantistiche industriali 3. prodotti, componenti e servizi per le costruzioni.
5. Il CoRAP può qualificarsi, accreditarsi ed operare quale Organismo di Formazione sia a livello regionale che nazionale e comunitario, secondo le procedure vigenti.
6. Il CoRAP, per favorire lo sviluppo industriale e territoriale, esercita tutte le funzioni ed esegue tutti i provvedimenti previsti dall'articolo 63 della L. n. 448/1998 e dalle altre disposizioni normative applicabili.
7. Il CoRAP, non esaustivamente, esercita le seguenti attività sia negli agglomerati di competenza sia nelle altre aree dedicate agli insediamenti a seguito di convenzione con la Regione Calabria, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici, ovvero in delegazione amministrativa con la stessa Regione:
 - a) progettazione, realizzazione, manutenzione, ammodernamento e gestione di opere di urbanizzazione a valenza collettiva e al servizio degli agglomerati industriali e delle aree dedicate agli insediamenti a livello regionale e locale;
 - b) acquisto, anche mediante espropriazione per ragioni di pubblica utilità, vendita e locazione di aree e fabbricati, opere, impianti, depositi e magazzini per l'esercizio di attività industriali ed artigianali; l'acquisto, anche tramite espropriazione, di beni immobili da parte del Consorzio avviene prioritariamente nei confronti delle aree dismesse e degli immobili industriali preesistenti non più utilizzati;
 - c) manutenzione e ammodernamento degli immobili di proprietà;
 - d) erogazione alle imprese insediate di servizi primari, secondari, energetici e ambientali, dietro pagamento di corrispettivo;
 - e) gestione anche diretta e/o prioritariamente anche in regime di autoproduzione, di impianti di produzione, anche combinata, di approvvigionamento, di conservazione e di distribuzione di energia elettrica, gas naturale e calore da fonti energetiche rinnovabili;
 - f) progettazione, realizzazione, manutenzione, ammodernamento e gestione di impianti di depurazione degli scarichi degli insediamenti produttivi, di trattamento delle acque e di stoccaggio dei rifiuti nel quadro del vigente quadro legislativo, regolativo, amministrativo e convenzionale;
 - g) progettazione, realizzazione, manutenzione, ammodernamento e gestione di reti idriche di acqua potabile e riciclata, di reti fognarie, compresi i pozzi di attingimento di acqua di falda;
 - h) promozione e creazione, anche mediante il recupero di edifici e di rustici industriali dismessi, di fabbriche-laboratorio per ospitare uffici e laboratori da mettere a disposizione di giovani imprenditori per l'avvio di nuove attività produttive;
 - i) ideazione, progettazione, realizzazione e gestione del modello APEA, su tutto il territorio regionale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21 della L.R. n. 38/2001 e secondo la vigente legislazione e nel quadro dei principi e dei programmi in materia di sostenibilità ambientale e industriale e di provenienza comunitaria, nazionale e regionale;
 - j) ideazione, definizione, collaborazione e attuazione, anche per conto della Regione, di misure e attività in materia di attrazione degli investimenti e/o di insediamento nelle aree industriale e/o produttive individuate dalle leggi di settore o da programmi comunitari, nazionali o regionali;
 - k) gestione di incentivi a favore delle imprese in regime convenzionale con la Regione Calabria o con altro soggetto incaricato (es. Fincalabra, Invitalia, ecc.);
 - l) svolgimento dei compiti assegnati da leggi statali o regionali e ogni altra iniziativa idonea al raggiungimento dei fini istituzionali.

8. Il CoRAP, negli agglomerati di competenza e nelle aree destinate all'insediamento, può realizzare, con risorse finanziarie di qualsiasi natura pubblica, immobili destinati all'insediamento di impianti produttivi industriali ed artigianali su terreni di proprietà, nonché destinati all'insediamento di impianti di cui alla lettera e) del comma 6, fermo restando il rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato anche indiretti in relazione alla messa a disposizione o cessione dei medesimi immobili a favore delle imprese.

9. Il Consorzio promuove, anche al di fuori degli agglomerati industriali, la prestazione di servizi riguardanti:

- a) la ricerca tecnologica, l'innovazione, la progettazione, la sperimentazione, l'acquisizione di conoscenze e la prestazione di assistenza tecnica, organizzativa e di mercato connessa al progresso e al rinnovamento tecnologico verso le imprese, nonché la consulenza e l'assistenza alla diversificazione di idonee gamme di prodotti e delle loro prospettive di mercato;
- b) la consulenza e l'assistenza per la nascita di nuove attività imprenditoriali, anche innovative;
- c) le azioni di programmazione, progettazione ed esecuzione di iniziative finalizzate a ideare, realizzare e supportare i processi aggregativi delle imprese secondo i diversi modelli: distretti, filiere, reti,
- d) poli, subforniture, ecc.;
- e) la gestione e la partecipazione ad appalti innovativi ed appalti pre- commerciali, ai sensi del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

10. Il CoRAP, nei termini di legge e secondo il proprio regolamento, riscuote le tariffe ed i corrispettivi per l'utilizzo da parte di terzi di opere e servizi realizzati e gestiti dal Consorzio medesimo.

11. Il CoRAP, nella sua qualità di ente pubblico economico, può programmare, progettare, eseguire e gestire, anche con soggetti d'impresa appositamente istituiti, secondo le norme di legge di cui al codice civile e del D lgs. n. 175/2016 e detenendo almeno il 60% del capitale sociale, o in regime di convenzione o di concessione con imprese private o pubbliche, attività d'impresa in qualsiasi comparto economico/industriale ed all'interno delle proprie aree industriali o, comunque, in aree di insediamento produttivo.

Art. 7 Articolazione organizzativa del CORAP

1. Il CORAP, ai sensi dell'art. 5, comma 3 della L.r. 24/2013 è articolato in Unità operative ubicate nelle città di Lamezia Terme, Reggio Calabria, Cosenza, Crotona e Vibo Valentia che assicurano l'espletamento delle attività gestionali, amministrative e tecniche delle aree di sviluppo industriale di rispettiva pertinenza territoriale.

2. L'articolazione organizzativa del CoRAP, tenendo conto degli atti d'indirizzo regionali, è definita dal Direttore generale, con proprio decreto, ed è uniformata ai principi ed ai criteri di cui all'articolo 12, comma 2, della L.R. n. 38/2001 e dell'articolo 1, comma 1, della L.R. n. 24/2013.

Art. 8 Organi del CORAP

1. Sono organi del CORAP:

- a) il Direttore Generale;
- b) il Comitato di Programmazione;
- c) il Revisore dei Conti.

2. Alle nomine degli Organi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4 e 6 della L.R. n. 24/2013 e le norme specifiche di legge vigenti per le nomine.

3. La durata in carica del Direttore Generale, del Comitato di Programmazione e del Revisore dei Conti è fissata in tre anni.

4. Ai componenti degli organi suddetti si applicano, in materia di ineleggibilità ed incompatibilità, le disposizioni nazionali e regionali vigenti.

5. Le cause ostative all'incarico, che dovessero verificarsi durante il corso dell'incarico medesimo, operano di diritto e sono dichiarate con Decreto del Presidente regionale.

Art. 9 Comitato di Programmazione

1. Il Comitato di Programmazione è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è così costituito:
 - a) due componenti designati dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore alle attività produttive e dell'assessore al bilancio;
 - b) quattro componenti designati dalle associazioni regionali delle categorie degli industriali, della cooperazione, dell'agricoltura e dell'artigianato;
 - c) cinque componenti nominati dal Presidente della Giunta regionale espressione dei territori dove sono ubicate le aree di sviluppo industriale.
2. Il Comitato esprime parere sul bilancio annuale del CORAP, sugli strumenti di pianificazione urbanistica delle aree, sul programma triennale di interventi e lavori e sui relativi aggiornamenti annuali.
3. La nomina dei componenti del Comitato di Programmazione è a titolo onorifico e gratuito.

Art. 10 Il Comitato di Programmazione – Funzionamento

1. Il Comitato di Programmazione si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte all'anno, per l'espletamento delle funzioni di cui all'art. 6 della L.R. n. 24/2013.
2. Il Comitato è, di norma, convocato dal Direttore Generale, sia in seduta ordinaria che in seduta straordinaria, per l'esame di problemi urgenti e potrà essere convocato ogni qualvolta ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei componenti. In tali casi il Direttore Generale dispone la convocazione entro il termine di 10 giorni dalla richiesta.
3. Alle sedute partecipano senza diritto di voto il Direttore Generale ed il Revisore dei Conti.
4. La convocazione è fatta mediante trasmissione di lettera raccomandata con A.R. o tramite posta elettronica certificata o fax, almeno 5 giorni prima di quello fissato per la seduta, ai singoli componenti ed al Revisore dei Conti. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui si tiene la seduta, degli argomenti all'ordine del giorno, con la precisazione che il convocato ha diritto di prendere visione di tutti gli atti relativi agli argomenti in discussione fino alle ore 12 del giorno antecedente la convocazione.
5. L'avviso dovrà contenere l'indicazione che nel caso in cui non si raggiunga il quorum, ha luogo una seconda convocazione almeno 24 ore dopo la prima, con l'indicazione dell'ora e del giorno e col medesimo ordine del giorno. Eventuali integrazioni dell'ordine del giorno devono essere comunicate mediante raccomandata A.R. o tramite posta elettronica certificata o fax, almeno 3 giorni prima di quello fissato per la seduta.
6. Il Comitato, al fine di esprimere i pareri di cui al comma 2 dell'art 9, acquisisce il parere e/o eventuali osservazioni da parte dei soggetti pubblici e/o privati partecipanti al Corap.
7. Nel caso di mancato funzionamento del Comitato di Programmazione a causa della impossibilità di costituire, in almeno tre sedute consecutive, il numero minimo per deliberare, il Presidente della Giunta regionale, su proposta del Direttore Generale, provvede allo scioglimento del Comitato di programmazione e alla contestuale nomina del nuovo organismo.

Art. 11 Il Direttore Generale

1. Il Direttore Generale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale secondo le disposizioni di cui agli articoli 4 e 6 della legge regionale n. 24 del 16/05/2013;
2. Il Direttore Generale ha la rappresentanza legale del CORAP ed esercita le seguenti funzioni:
 - a) svolge le funzioni amministrative di cui all'articolo 16 del d.lgs. n. 165/2001;

- b)assicura l'unitarietà dell'azione tecnico amministrativa ed il coordinamento e la vigilanza delle unità operative;
- c)convoca e presiede l'Assemblea Generale e compila gli ordini del giorno;
- d)approva i regolamenti riguardanti il funzionamento del CORAP e lo svolgimento dei suoi servizi; e)disciplina l'ordinamento degli uffici e dei servizi, le piante organiche e le relative variazioni secondo le disposizioni legislative nazionali e regionali vigenti in materia;
- f)adotta la proposta del Piano Economico e Finanziario e del bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale; g)stabilisce, nel rispetto della normativa e della contrattazione vigente, il trattamento giuridico ed economico del personale;
- h)approva i regolamenti per cedere in proprietà o in uso alle imprese gli immobili di cui il CORAP ha acquisito la disponibilità;
- i)approva i regolamenti per l'utilizzazione, da parte delle imprese interessate, dei servizi, le modalità di concessione delle utenze e della riscossione dei canoni;
- j)determina il compenso lordo massimo di ciascun Dirigente, compatibilmente con la situazione economico-finanziaria dell'Ente;
- k)sovrintende agli atti necessari per l'attuazione dei compiti del CORAP e dispone, mediante direttive ai Dirigenti, il sollecito e corretto svolgimento dell'attività.
- l)ufficiale rogante per la sottoscrizione dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii., le cui funzioni sono stabilite con apposito regolamento.

3. Il Direttore Generale ha la responsabilità gestionale del CORAP e svolge tutti le funzioni riservate dalle leggi vigenti alla dirigenza generale; gli spettano tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano il CORAP verso l'esterno, che la legge e lo Statuto non abbiano riservato agli altri organi consortili.

4. Il Direttore Generale può essere revocato, con atto motivato, dal Presidente della Giunta Regionale.

5. Il Compenso spettante al Direttore Generale è fissato dalla Regione Calabria nell'atto di nomina.

6. Il Direttore Generale riferisce al Presidente della Giunta regionale sull'attività svolta correntemente e in tutti i casi in cui il Presidente della Giunta regionale lo richieda o lo ritenga opportuno.

7. Gli atti e i provvedimenti adottati dal Direttore Generale non sono suscettibili di ricorso gerarchico. In caso di assenza e/o impedimento del Direttore generale, assume le funzioni il dirigente più anziano, che assume la legale rappresentanza dell'Ente e svolge le funzioni di cui all'art 11 comma 2 e 3. Lo stesso usufruirà del compenso di cui al comma 5 del presente articolo.

Art. 12 Organo di controllo

1. Il Revisore Unico dei Conti ed il supplente sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale secondo le disposizioni di cui agli articoli 4 e 6 della legge regionale n. 24 del 16/05/2013.

2. Il membro supplente sostituisce il Revisore effettivo cessato dalla carica per qualunque causa. In tal caso troveranno applicazione le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 5, legge regionale n. 22 del 10/05/2010.

3. Nel caso dovessero ricorrere cause di ineleggibilità o di incompatibilità, ne viene data comunicazione al Presidente della Giunta regionale perché sia attivata la procedura di decadenza e di sostituzione.

4. Il Revisore dei Conti svolge le funzioni di controllo secondo le disposizioni delle normative vigenti in materia. Vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Consorzio e sul suo corretto funzionamento.

Art.13 Fondo consortile e mezzi finanziari

<p>1. Il Fondo consortile del CORAP è formato dalla somma dei Fondi consortili dei cinque EX Consorzi industriali provinciali di cui alla legge regionale n. 38/2001 (accorpati in virtù della legge regionale n. 24/2013), dai conferimenti della Regione e/o degli altri soci consorziati al momento della costituzione e da quelli successivi, dai contributi in conto capitale, aumentato degli utili e diminuito delle perdite derivanti dall'attività.</p> <p>2. Ai sensi dell'articolo 24., comma 5, della L.R. n. 38/2001 la Regione, le Province, i Comuni e altri enti possono trasferire al CoRAP in proprietà le opere di urbanizzazione primaria e secondaria da questo realizzate, da acquisire nel Bilancio Consortile secondo le modalità alternative:</p> <p>a) a patrimonio indisponibile ed accantonato in apposita Riserva, per le attività Istituzionali dell'Ente di cui all'articolo 2 della presente legge;</p> <p>b) a patrimonio disponibile, il cui credito vantato dal Socio potrà essere destinato, in aggiunta a quanto disposto dal comma 2 lettera b) dell'articolo 16 della presente legge, secondo le direttive contenute nello stesso provvedimento di trasferimento.</p> <p>3. Il patrimonio del CoRAP è costituito da:</p> <p>a) attività e passività finanziarie;</p> <p>b) beni mobili, immobili, crediti, titoli di credito e beni in natura;</p> <p>c) beni destinati al servizio del CoRAP ed altre attività non disponibili;</p> <p>d) passività consolidate e diverse.</p> <p>4. I beni costituenti il patrimonio del CoRAP sono descritti in appositi inventari indicanti gli elementi atti a farne conoscere la consistenza ed il valore.</p>	
<p>Art. 14 Patrimonio</p> <p>1. Il patrimonio del CORAP è formato dalla somma dei beni mobili e immobili degli ex cinque Consorzi industriali provinciali di cui alla legge regionale n. 38/2001 (accorpati in virtù della legge regionale n. 24/2013).</p> <p>2. Il patrimonio del CORAP è costituito da:</p> <p>a) attività e passività finanziarie;</p> <p>b) beni mobili, immobili, crediti, titoli di credito e beni in natura;</p> <p>c) beni destinati al servizio del CORAP ed altre attività non disponibili;</p> <p>d) passività consolidate e diverse.</p> <p>3. I beni costituenti il patrimonio del CORAP sono descritti in appositi inventari indicanti gli elementi atti a farne conoscere la consistenza ed il valore.</p>	
<p>Art. 15 Esercizio amministrativo</p> <p>1. L'esercizio amministrativo del CORAP coincide con l'anno solare ed ha quindi inizio 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.</p>	
<p>Art. 16 Bilancio e contabilità</p> <p>1. Il bilancio del CORAP si conforma alle norme stabilite dallo Stato in modo da consentire la lettura per programmi, obiettivi ed interventi.</p> <p>2. Il Direttore Generale entro il 30 aprile di ciascun anno successivo alla chiusura dell'esercizio precedente, approva il progetto di bilancio e lo trasmette, con propria relazione al Revisore Unico per le proprie competenze. La relazione del Revisore Unico unitamente al bilancio è depositato presso la sede del CORAP almeno 15 giorni prima della data stabilita per l'approvazione.</p> <p>3. Nei casi in cui ricorrano i presupposti, i termini di approvazione dei bilanci di esercizio può essere prorogato eccezionalmente fino al 30 giugno, previo atto motivato del Direttore Generale.</p> <p>4. Il bilancio redatto dal Direttore Generale dovrà essere trasmesso alla Giunta Regionale per la conseguente</p>	

approvazione.

5. Il CORAP deve predisporre ed approvare entro il 31 ottobre di ogni anno il piano economico - finanziario, concernente i programmi di investimento e di attività relativi all'esercizio dell'anno successivo e farlo pervenire entro dieci giorni alla Giunta regionale che esercita il controllo entro 30 giorni dal ricevimento, trascorsi i quali, si intende approvato.

Art. 17 Regolamenti

1. Il Direttore Generale propone, secondo opportunità, appositi Regolamenti per la contabilità, i contratti, il personale dipendente ed il funzionamento degli Uffici, la gestione delle aree da cedere.

2. Il regolamento di organizzazione e funzionamento ed il regolamento di contabilità e dei contratti sono soggetti, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della L.R. n. 24/2013, all'approvazione della Giunta regionale, previo parere obbligatorio delle competenti commissioni consiliari.

Art. 18 Attività della Regione

1. La Regione, nell'ambito delle funzioni statutarie, delle norme comunitarie, nazionali e regionali e dei propri atti di programmazione, provvede attraverso il CoRAP all'esercizio delle funzioni ed attività di sviluppo economico ed industriale nel territorio regionale ed al potenziamento dei fattori di contesto, materiali, infrastrutturali ed immateriali per garantire la competitività e la sostenibilità delle imprese di tutti i comparti produttivi.

2. La Regione, per quanto espresso nel comma 1, provvede con apposito atto d'indirizzo, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della L.R. n. 24/2013, a definire:

- a) gli indirizzi programmatici e gli obiettivi dell'attività dell'ente;
- b) le modalità di raccordo con i dipartimenti regionali e con la Giunta regionale;
- c) i livelli di autonomia procedurale e gestionale ed i poteri del direttore generale dell'ente;
- d) eventuali assetti organizzativi e funzionali;
- e) le modalità di assegnazione e di reperimento delle risorse finanziarie, strumentali ed umane;
- f) le modalità di assegnazione delle risorse finanziarie necessarie al funzionamento dell'ente ed al perseguimento degli scopi, sulla base di una valutazione operata con gli organi decisori sulle concrete esigenze annuali e pluriennali;
- g) le forme di controllo sui risultati, sull'attività e sulla gestione.

3. La Regione può formulare ulteriori indirizzi di programmazione strategica e di sviluppo all'interno dei Documenti Pluriennali di Economia e Finanza (DPEFR), del QTPR, del POR o degli atti equivalenti anche di natura settoriale e/o convenzionale ai quali il CoRAP si uniforma nella propria programmazione, pianificazione e progettazione di attività e/o servizi.

Art. 19 Piani regolatori delle Aree industriali

1. Il CORAP, nell'ambito dei territori di competenza, svolge le attività di cui all'articolo 36, comma 5, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, quelle di cui all'articolo 11 del D.L. 23 giugno 1995, n. 244 convertito in legge 8 agosto 1995, n. 341 nonché quelle di cui all'articolo 63 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e all'articolo 26 del D. Lgs. n. 112/1998, nel quadro della programmazione generale e di settore della Regione.

2. Gli strumenti urbanistici di cui all'articolo 51 del DPR 6 marzo 1978, n. 218 e relative varianti sono adottati dal Direttore Generale del CORAP, ai sensi dell'articolo 26bis legge regionale n. 19 16 /05/2002, ed hanno valenza di piani territoriali di coordinamento ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 1150/1942.

3. Per la redazione dei piani degli agglomerati industriali attrezzati e per l'attuazione delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture necessarie per insediamenti produttivi compresi nei programmi di reindustrializzazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 11, 11-bis e 11-ter del D.L. 20 maggio 1993 n. 149, convertito

in legge 19 luglio 1993, n. 237, all'articolo 11 del D.L. 23 giugno 1995 n. 244, convertito in legge 8 agosto 1995, n. 341 e successive modificazioni ed integrazioni, al comma 8 dell'art. 37-ter della legge regionale 22 settembre 1998, n. 10.

4. L'approvazione, da parte degli organi competenti, dei progetti definitivi delle opere pubbliche occorrenti per le iniziative di cui ai commi 1 e 3, nonché dei progetti delle opere occorrenti per l'attuazione delle iniziative di cui agli articoli 49, 50 e 56 del testo unico approvato con DPR n. 218 /1978 equivale a dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità delle opere stesse.

5. Per la redazione dei piani degli agglomerati industriali attrezzati e per l'attuazione delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture necessarie per insediamenti produttivi compresi nei programmi di reindustrializzazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 11, 11-bis e 11-ter del D.L. 20 maggio 1993 n. 149, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 237, all'articolo 11 del D.L. 23 giugno 1995 n. 244, convertito in legge 8 agosto 1995, n. 341 e successive modificazioni ed integrazioni, al comma 8 dell'art. 37-ter della legge regionale 22 settembre 1998, n. 10.

6. L'approvazione, da parte degli organi competenti, dei progetti definitivi delle opere pubbliche occorrenti per le iniziative di cui ai commi 1 e 3, nonché dei progetti delle opere occorrenti per l'attuazione delle iniziative di cui agli articoli 49, 50 e 56 del testo unico approvato con DPR n. 218 /1978 equivale a dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità delle opere stesse.

7. Per tutte le opere realizzate ai sensi dei commi precedenti si applicano le disposizioni di cui al comma 8 dell'art. 37-ter della legge regionale 22 settembre 1998, n. 10. Per le espropriazioni si applicano le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modificazioni e integrazioni, salvo quanto disposto dall'articolo 53 del DPR n. 218/1978 e le relative funzioni sono esercitate dal Direttore Generale del CORAP.

8. Il CORAP può avvalersi delle procedure d'urgenza di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. le successive modificazioni e integrazioni.

9. Ai fini della progettazione e della realizzazione degli interventi previsti, il CORAP può concludere con la Regione e con gli altri Enti pubblici accordi di programma ove sono stabiliti gli obiettivi, i tempi e le modalità di attuazione e le previsioni di spesa.

Art. 20 Realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione

1. Il CORAP può realizzare direttamente, previo affidamento da parte dei Comuni sulla base di una convenzione tipo predisposta dal CORAP (nel caso in cui lo stesso Comune sia finanziatore degli interventi), le opere di urbanizzazione relative alle aree attrezzate per insediamenti produttivi, le infrastrutture e le opere necessarie per l'allacciamento ai pubblici servizi, sia per le opere di urbanizzazione interne all'area d'intervento sia per quelle esterne comprese le aree acquisite dal CORAP o dai Comuni che risultassero funzionali e necessarie alla piena attrezzatura dell'area interessata sia per quelle necessarie ad allacciare la zona ai pubblici servizi.

2. Il CORAP può assumere la realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione, anche non di pertinenza dell'area interessata, purché funzionali alle attrezzature della stessa.

3. La determinazione delle spese a carico del Comune per le opere da realizzare, le modalità di valutazione e di cessione delle opere medesime e delle relative aree sono regolate dalla convenzione tipo richiamata al comma primo.

4. Le convenzioni stipulate tra CORAP e Comuni sulla base della convenzione tipo costituiscono atto di concessione a favore del CORAP per la realizzazione delle opere in precedenza indicate. Le stesse convenzioni prevedono i casi in cui il CORAP o il Comune devono provvedere ad acquisire la disponibilità delle aree esterne alla superficie di intervento e regolano i relativi rapporti finanziari.

Art. 21 Manutenzione ed esercizio delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture

1. La Regione, la Provincia, la Città Metropolitana, i Comuni ed altri Enti possono affidare al CORAP la manutenzione e l'esercizio delle opere di urbanizzazione, delle infrastrutture e degli allacci a servizio delle attività produttive esistenti e/o da realizzarsi nell'ambito del territorio di competenza e dei suoi accessi.
2. Per le opere per le quali è prevista, a norma dell'atto di affidamento, la consegna all'Ente pubblico titolare, i compiti di manutenzione ed esercizio sono svolti dal CORAP fino al giorno della consegna stessa. Per tutte le altre opere ed impianti il CORAP svolgerà i relativi compiti per il tempo della sua durata.
3. Per le spese conseguenti allo svolgimento dei compiti sopra previsti, gli enti beneficiari trasferiscono al CORAP le somme relative.
4. Il CORAP provvede alla determinazione e riscossione dei corrispettivi dovuti dalle imprese per i servizi di manutenzione delle opere e per la gestione degli impianti.
I soggetti di cui al comma 1 possono, altresì, trasferire al CORAP in proprietà le opere di in cui lo stesso Comune sia finanziatore degli interventi), le opere di urbanizzazione relative alle aree attrezzate per insediamenti produttivi, le infrastrutture e le opere necessarie per l'allacciamento ai pubblici servizi, sia per le opere di urbanizzazione interne all'area d'intervento sia per quelle esterne comprese le aree acquisite dal CORAP o dai Comuni che risultassero funzionali e necessarie alla piena attrezzatura dell'area interessata sia per quelle necessarie ad allacciare la zona ai pubblici servizi.
5. Il CORAP può assumere la realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione, anche non di pertinenza dell'area interessata, purché funzionali alle attrezzature della stessa.
6. La determinazione delle spese a carico del Comune per le opere da realizzare, le modalità di valutazione e di cessione delle opere medesime e delle relative aree sono regolate dalla convenzione tipo richiamata al comma primo.
7. Le convenzioni stipulate tra CORAP e Comuni sulla base della convenzione tipo costituiscono atto di concessione a favore del CORAP per la realizzazione delle opere in precedenza indicate. Le stesse convenzioni prevedono i casi in cui il CORAP o il Comune devono provvedere ad acquisire la disponibilità delle aree esterne alla superficie di intervento e regolano i relativi rapporti finanziari

Art. 22 Programma annuale delle attività

1. Il CORAP svolge le proprie funzioni istituzionali sulla base di programmi annuali di attività e di organizzazione, che si conformano agli indirizzi definiti dalla Regione nei propri piani generali e settoriali di sviluppo economico e che sono elaborati sulla base di criteri che tengano conto della sussistenza di processi di ristrutturazione e riconversione industriale già in stato di avanzamento e della presenza di rilevanti fenomeni di degrado ambientale, economico e sociale.
2. I programmi e le attività di cui al comma 1 sono adottati dal Direttore Generale e trasmessi alla Regione entro 10 giorni dall'adozione. Essi devono indicare:
 - a) le azioni di promozione delle attività produttive e gli specifici interventi per realizzarle;
 - b) le risorse finanziarie necessarie e le diverse fonti di provvista;
 - c) le misure organizzative adeguate a sostenere le azioni prescelte, riguardanti la razionalizzazione delle strutture del CORAP, al fine di ridurre i costi e migliorarne l'efficienza;
 - d) l'eventuale costituzione di società o consorzi o la partecipazione agli stessi, per la gestione di servizi del CORAP o per le attività di assistenza alle imprese.
3. La Giunta regionale approva i programmi di cui al presente articolo entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione, trascorsi i quali opera l'istituto del silenzio - assenso.

Art. 23 Scioglimento e recesso

1. In caso di scioglimento del Consorzio, salvo i diritti dei terzi e previa deduzione delle passività, il netto di liquidazione è ripartito fra i singoli Soci in ragione delle quote di partecipazione iniziali e successive rapportate alla durata della permanenza nel Consorzio.

2. Il recesso dei Consorziati è ammesso a partire dall'esercizio successivo a quello della data della richiesta di recesso. Il recesso non dà diritto alla restituzione del conferimento iniziale, che può avvenire solo in fase di liquidazione del Consorzio, né delle somme versate a titolo di quota annuale.

Il Consorziato receduto è responsabile delle obbligazioni assunte dal Consorzio in suo nome e per suo conto, ed è tenuto al ripiano di eventuali disavanzi derivanti dalla chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è avvenuto il recesso.

3. Le disposizioni di cui al precedente comma 1, sono di competenza della Regione, che potrà deciderne i tempi e le modalità attraverso normativa regionale.

Art. 24 Rinvio

Per quanto non previsto nel presente statuto si rinvia alle disposizioni di cui alle leggi regionali n. 38 del 24/12/2001 e n. 24 del 16/05/2013, alle leggi nazionali ed ai regolamenti vigenti in materia